Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. 569.

Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) agente;
b) agente scelto;
c) assistente;
d) assistente capo.

La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) operatore tecnico;
b) operatore tecnico scelto;
c) collaboratore tecnico;
d) collaboratore tecnico capo.

La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella *B* allegata alla presente legge.

La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio.

Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo è ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.

Art. 2.

Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità:

1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i 24 anni di anzianità di servizio o i 10 anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado;

2) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a 24 anni di anzianità di servizio, conservando l'anzianità maturata nel grado di appuntato che è utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo.

E', altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'articolo 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 16 e 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, si applicano, con la decorrenza ivi prevista, al personale appartenente alla qualifica di assistente della Polizia di Stato nonché al personale appartenente alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato, con cinque anni di anzianità in quest'ultima qualifica. Nel calcolo dell'anzianità di qualifica vengono valutati anche gli anni di servizio prestato con il grado di maresciallo di prima classe e di prima classe scelto nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121, e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è modificato come segue:

la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale »;

dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente lettera:

« *l*) direzione centrale per i servizi di ragioneria ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno ».

Art. 6.

Per la copertura di trecento posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario riservato agli appartenenti al

ruolo degli agenti e degli assistenti ed a quello dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Al concorso di cui al comma precedente si applicano le norme dell'articolo 102 della stessa legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 7.

Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza.

I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.

Art. 8.

All'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale ».

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge.

La rubrica dell'articolo 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è così riformulata: « Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale ».

Art. 9.

La tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 10.

All'onere annuo di L. 783.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA *A*

Ruolo	Qualifica	Dotazione
Ruolo degli agenti e degli assistenti	Agente	n. 48.312 (*a*)
	Agente scelto	
	Assistente	
	Assistente capo	n. 8.860

(*a*) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

TABELLA *B*

Ruolo	Qualifica	Dotazione
Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici	Operatore tecnico	n. 5.676 (*a*)
	Operatore tecnico scelto	
	Collaboratore tecnico	
	Collaboratore tecnico capo	n. 924

(*a*) Nella dotazione sono compresi gli allievi frequentatori del corso per la nomina.

TABELLA C

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai ruoli del Gruppo polizia femminile e dei funzionari civili di pubblica sicurezza	Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato	Gradi del personale delle altre forze di polizia
Guardia di pubblica sicurezza	Agente 1ª qualifica	Carabiniere
Guardia scelta	Agente 2ª qualifica	Carabiniere scelto
Appuntati	Assistente qualifica iniziale Assistente 2ª qualifica	Appuntato Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado
Vice brigadiere	Sovrintendente qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere	Sovrintendente 2ª qualifica	Brigadiere
Maresciallo di terza classe Maresciallo di seconda classe	Sovrintendente 3ª qualifica	Maresciallo ordinario Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe Maresciallo di prima classe scelto	Sovrintendente qualifica finale	Maresciallo maggiore Maresciallo maggiore aiutante
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, articolo 4, legge 11 luglio 1980, n. 312)	Commissario 1ª qualifica Commissario 2ª qualifica	Tenente Capitano
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio)	Commissario 3ª qualifica	Maggiore
Vice questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	Commissario 4ª qualifica	Tenente colonnello
Primo dirigente di pubblica sicurezza	Primo dirigente	Colonnello
Dirigente superiore di pubblica sicurezza	Dirigente superiore	Generale di brigata
Dirigente generale di pubblica sicurezza	Dirigente generale	Generale di divisione

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in quanto non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza né con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 è la seguente:

Assistente (già VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo ispettori;
Assistente principale (già VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3ª qualifica ruolo ispettori;
Assistente capo (già VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4º qualifica ruolo ispettori.

LEGGE 12 agosto 1982, n. **570**.

Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 3.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Art. 4.

La disposizione del quarto comma dell'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. 571.

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ravvisata la necessità di dettare norme in ordine alla determinazione delle somme per la revisione delle analisi e all'individuazione degli istituti incaricati di tale revisione, nonché all'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge ed alle modalità del sequestro delle cose, dei veicoli e dei natanti susseguente all'accertamento di infrazioni amministrative;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Capo I

INDICAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO

Art. 1.

Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono indicati come segue:

Ministero degli affari esteri: gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero delle città di Genova, Messina, Napoli e Trieste, per le violazioni di cui al regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, alla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonché al regolamento di esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, e successive modificazioni;

Ministero dell'interno: le prefetture, per le violazioni nelle seguenti materie: esercizio abusivo di mestieri girovaghi (art. 669 del codice penale; articoli 121, 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le parti non abrogate); omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 del codice penale); consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (art. 687 del codice penale); rifiuto di moneta avente corso legale (art. 693 del codice penale); omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (art. 694 del codice penale); comunicazione del regolamento di gare sportive (art. 121 del regolamento, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); esposizione al pubblico della licenza, dell'autorizzazione e della tariffa prezzi da parte di pubblici esercenti e altri obblighi di esposizione al pubblico (art. 180 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); vendita di bevande alcooliche: casi particolari di divieto (art. 181 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); chiusura di pubblici esercizi (art. 186 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); norme sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione); tutela delle strade (testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740); trasporto merci (leggi 20 giugno 1935, n. 1349 e 6 giugno 1974, n. 298); trasporto di persone sugli autoveicoli (legge 1° giugno 1966, n. 416); attuazione del regolamento (CEE) relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (articoli 15, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727); emigrazione (articoli 1, 8 e 11 della legge 24 luglio 1930, n. 1278); passaporti (articoli 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185); importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e di carburanti, limitatamente agli impianti di uso esclusivo della pubblica amministrazione (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, art. 21); concessione ed esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti (legge 21 marzo 1958, n. 327, art. 8, primo, terzo e quarto comma); esercizio delle stazioni di riempimento e distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (legge 2 febbraio 1973, n. 7, art. 11, terzo comma); indicazioni obbligatorie sugli stampati (articoli 17 e 18 legge 8 febbraio 1948, n. 47); consegna obbligatoria degli stampati e pubblicazioni (legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni); affittacamere (legge 16 giugno 1939, numero 1111); ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e relativo regolamento); raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge 20 marzo 1941, n. 366); revisione dei films e dei lavori teatrali (legge 21 apri-

le 1962, n. 161); ogni altra disposizione del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione per le violazioni depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

Ministero di grazia e giustizia: gli archivi notarili distrettuali per le violazioni delle norme sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le infrazioni commesse dai notai e previste dal codice civile;

Ministero delle finanze: ferma la competenza degli uffici per le violazioni finanziarie amministrative diversamente disciplinate ai sensi degli articoli 12 e 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le intendenze di finanza per le violazioni di cui all'art. 5 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli articoli 21 e 22 delle disposizioni regolamentari per i canali demaniali approvate con regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, limitatamente ai canali demaniali non trasferiti alla competenza regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Ministero della difesa: il comandante di regione militare, il comandante in capo di dipartimento militare marittimo, il comandante di regione aerea per le violazioni di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, alla legge 27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni, nonché all'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Ministero dei lavori pubblici: il provveditore alle opere pubbliche per le violazioni al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nelle materie relative alle acque ed agli impianti elettrici residuate alla competenza dello Stato in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle norme previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: gli ispettorati del lavoro per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma del medesimo articolo;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: il funzionario responsabile del Corpo forestale dello Stato nella provincia per le violazioni di cui agli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Per le violazioni alle norme in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché alle norme in materia di interventi, riservati allo Stato, per la regolazione dei mercati, il rapporto è presentato al prefetto ai sensi del successivo art. 2;

Ministero dei trasporti:

A) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Genova per la Liguria, Milano per la Lombardia, Venezia per il Veneto, Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, Bologna per l'Emilia-Romagna, Firenze per la Toscana, Ancona per le Marche, Perugia per l'Umbria, Roma per il Lazio, Pescara per l'Abruzzo, Campobasso per il Molise, Napoli per la Campania, Bari per la Puglia, Potenza per la Basilicata, Catanzaro per la Calabria, Cagliari per la Sardegna, nonchè il direttore dell'ufficio compartimentale di Bolzano per il Trentino-Alto Adige e, finchè non avrà attuazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, il direttore della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo per la Sicilia per le violazioni delle seguenti disposizioni, salvo quanto in appresso specificato: articoli 153, 154, 204, 212 e 213 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; art. 7 della legge 14 giugno 1949, n. 410; titolo IV del regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688 in relazione alle infrazioni contenute nei titoli II e III; articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227, 1233, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; legge 11 novembre 1975, n. 584; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; i direttori degli uffici speciali per i trasporti ed impianti fissi di Torino per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria; di Milano per la Lombardia, di Roma per il Lazio e di Napoli per la Campania, per le violazioni di cui alle disposizioni citate in precedenza quando riguardano servizi di trasporto ed impianti fissi;

B) Direzione generale dell'aviazione civile: il direttore di circoscrizione aeroportuale per le violazioni nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, contenute nella parte terza, libro primo, titolo terzo del codice della navigazione e nell'art. 1132 dello stesso codice, nonchè per le violazioni alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali;

C) Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: il direttore compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le violazioni, commesse nei luoghi, negli impianti e sui mezzi di trasporto dell'Azienda medesima, concernenti le materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

A) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre norme vigenti in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici;

B) Azienda di Stato per i servizi telefonici: ispettorati telefonici di zona, per le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre norme vigenti in materia di servizi telefonici;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

A) I distretti minerari e le sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di Bologna, Roma e Napoli per la violazione alle norme concernenti

rispettivamente l'attività di ricerca e coltivazione di miniere, o i lavori di ricerca e coltivazione di combustibili liquidi e gassosi, la regolare manutenzione dei giacimenti, la presentazione delle denunce, l'osservanza dei piani dei lavori, dei programmi generali della coltivazione nonché dei provvedimenti dell'ingegnere capo del distretto minerario o del capo della sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite;

B) Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

per le infrazioni in materia di accesso alle attività commerciali e di esercizio delle medesime, salvo i casi in cui sia espressamente previsto un altro organo, ovvero la competenza all'irrogazione delle sanzioni sia stata trasferita all'autorità comunale dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o si tratti di violazione di norme di carattere igienico-sanitario;

per le violazioni alle norme concernenti l'iscrizione nel registro delle ditte ed alle altre disposizioni del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche;

per le violazioni delle norme che disciplinano l'iscrizione agli elenchi degli spedizionieri, agli albi degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di assicurazioni ed in genere degli albi e ruoli degli esercenti attività ausiliarie o di intermediazione;

per le violazioni delle disposizioni concernenti le denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili ed in genere di ogni altro prodotto che per essere posto in commercio debba essere preventivamente etichettato, punzonato, sottoposto a marchi o contrassegni, ad eccezione di quanto previsto sub *C*);

per le violazioni delle norme relative alla panificazione quando non si riferiscano all'igiene, alla lavorazione o composizione del prodotto;

per le norme concernenti la disciplina dei magazzini generali;

per le norme sulla pubblicazione dei protesti cambiari e la pubblicità legale delle società di capitali;

per le norme sulla disciplina delle assicurazioni private;

C) Gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni delle norme in materia di saggio e marchio dei metalli preziosi e delle norme in materia di metrologia legale, ad eccezione di quelle che prevedono la competenza dei prefetti ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727, e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441;

Ministero della marina mercantile: le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi per le violazioni in materia di navigazione marittima e di navigazione lagunare rientrante nella competenza della marina mercantile, previste dal codice della navigazione, nonchè per quelle previste dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, per quanto concerne, rispettivamente, la disciplina della pesca marittima e della nautica da diporto, fatta salva la competenza regionale di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ministero della sanità: gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio della regione Sicilia, fino a quando le relative competenze non vengano assorbite dalle unità sanitarie locali, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna, ciascuno per la rispettiva competenza, in relazione all'art. 6 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, per le violazioni di cui agli articoli 100, 102, 139, ultimo comma, 141, 144, 147, 161, 179, 188-*bis*, 190, 195, 197, 254, 264, 284, 330, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; all'art. 5-*bis* della legge 12 giugno 1931, n. 924 e successive modificazioni; all'art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837; agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 615 e successive modificazioni; all'art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638; agli articoli 38, quinto comma, 41, ultimo comma, 42, secondo comma, 43, quinto comma, 44, secondo comma, 46, secondo comma, 47, terzo comma, 49, ultimo comma, 66, ultimo comma, 69, secondo comma, 70, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685; all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584; agli articoli 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n. 256; all'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327; all'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; all'articolo 22 della legge 14 luglio 1967, n. 592; agli articoli 123, 136, 138, 139, 140, 142, 145 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; all'art. 27 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; all'art. 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

Ministero per i beni culturali e ambientali: le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, le soprintendenze per i beni artistici e storici, le sovrintendenze archivistiche, le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, secondo le rispettive competenze, per le violazioni di cui agli articoli 58, 60 e 69 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonchè all'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 44.

Art. 2.

Per le violazioni a norme relative a materie di competenza statale, il rapporto è comunque presentato al prefetto quando l'ordinamento dei rispettivi Ministeri, alle cui attribuzioni siano comunque riconducibili le materie inerenti alle violazioni stesse, non preveda uffici periferici.

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, è abrogato.

Capo II

MODALITÀ DEL SEQUESTRO DI COSE, VEICOLI E NATANTI

Art. 3.

Quando negli articoli del presente capo è genericamente richiamata la legge, il richiamo si intende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Art. 5.

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

Art. 6.

Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.

La predetta autorità, se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.

Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.

Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

Art. 7.

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.

Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.

L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale.

Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.

Se sono state sequestrate somme di danaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge a depositarle in un libretto postale infruttifero.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.

Art. 8.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonchè alle esigenze di sicurezza della circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.

Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta

dell'autorità competente, nonchè sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5.

Art. 9.

Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8.

Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonchè di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Art. 10.

L'autorità prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.

La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonchè ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.

Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e l'integrità e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.

Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.

Art. 11.

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.

La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione.

Art. 12.

Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.

Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.

La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.

Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.

Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia.

In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorità di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.

Art. 13.

Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7.

Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a

restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro.

Art. 14.

Le restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma.

Art. 15.

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

Art. 16.

Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.

Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonché, quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Art. 17.

La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità, nelle borse-valori.

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.

Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

Art. 18.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.

Art. 19.

E' fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti.

Capo III

Revisione delle analisi e istituti incaricati

Art. 20.

Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a versare la somma di L. 70.000 alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione. Detto importo è aggiornato ogni

anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le analisi di revisione sono eseguite:

dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcolici;

dall'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad eccezione del burro;

dall'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;

dall'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali;

dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari - sezione di Modena, e dall'Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Bologna per le analisi botaniche;

dall'Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze - sezione di Roma, per le analisi del miele;

dall'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici;

dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma - sezione di Vercelli, per le analisi del riso;

dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite:

dal Laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

dall'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 29

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 29 luglio 1982.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Colonia (Repubblica federale di Germania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1971, n. 111 con il quale veniva determinata la circoscrizione territoriale del consolato generale in Colonia (Repubblica federale di Germania);

Decreta:

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Colonia (Repubblica federale di Germania) è modificata come segue: il distretto di Colonia con i circondari di Aachen, Erftkreis, Dueren, Euskirchen, Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rhein-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg Kreis e le città di Aachen, Bonn, Koeln e Leverkusen. Il distretto di Duesseldorf con i circondari di Kleve, Nettmann, Neuss, Viersen, Wesel e le città di Duesseldorf, Duisburg, Essen, Krefeld, Moenchen-Gladbach, Muehlheim an der Ruhr, Remscheid, Solingen, Wuppertal. Il distretto di Arnsberg con i circondari di Hochsauerlandkreise, Maerkischer Kreis, Olpe, Siegen.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° agosto 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: COLOMBO

(3909)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 luglio 1982.

Proroga del termine di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1978 concernente la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Monte Padrio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978 con il quale sono state dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla realizzazione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Monte Padrio (Sondrio);

Considerato che ai sensi degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto, la RAI - Radiotelevisione italiana è stata autorizzata a chiedere l'espropriazione e l'asservimento delle aree occorrenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti medesimi con inizio entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto e compimento entro tre anni;

Considerato che il termine finale del decreto sopra menzionato è stato prorogato di un anno, con decreto ministeriale 27 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1981, per consentire alla concessionaria RAI di procedere all'asservimento coattivo di assoluta inedificabilità di una ulteriore area necessaria per il rispetto delle distanze ai fini del rilascio, da parte del comune di Tirano (Sondrio), della concessione edilizia;

Vista l'istanza della RAI datata 16 giugno 1982 con la quale la società ha richiesto una ulteriore proroga

dei termini ad essa assegnati in quanto la concessione di cui sopra è stata rilasciata nel momento in cui le condizioni atmosferiche locali impedivano l'attività edilizia e il perfezionamento delle procedure di espropriazione, per cause indipendenti dalla sua volontà, ha subito ulteriori ritardi;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti per la proroga del termine in questione;

Decreta:

Il termine finale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 2 settembre 1978, citato nelle premesse, già prorogato di un anno con decreto ministeriale 27 luglio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1981, è ulteriormente prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1982

Il Ministro: GASPARI

(3651)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 agosto 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio tirrenico ittici », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 29 giugno 1982 nei confronti della società cooperativa « Consorzio tirrenico ittici » a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio tirrenico ittici » a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe D'Ettorre in data 4 gennaio 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giovanni De Dominicis, nato a Roma il 10 settembre 1926, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4070)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **572.**

Aprovazione del nuovo statuto del liceo musicale « A. Masini » di Forlì.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del liceo musicale « A. Masini » di Forlì, eretto in ente morale con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 2063.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 178

DECRETO 3 giugno 1982, n. **573.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria SS.ma Regina delle missioni », in Torino.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria SS.ma Regina delle missioni », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 352

DECRETO 3 giugno 1982, n. **574.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Benedetto », in Torino.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Benedetto », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 353

DECRETO 3 giugno 1982, n. **575.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Madre della Chiesa », in Torino.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Maria Madre della Chiesa », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 354

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2190/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2191/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2192/82 della commissione, del 6 agosto 1982, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 2193/82 della commissione, del 4 agosto 1982, che fissa, per la campagna viticola 1982/1983, le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2194/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo minimo da pagare ai produttori, l'importo dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto all'ammasso, nonché i coefficienti da applicare al prezzo minimo, all'aiuto all'ammasso ed all'aiuto alla produzione, per l'uva secca ed i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 2195/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3574/81 e (CEE) n. 262/82 per quanto concerne la vendita ad un prezzo fissato anticipatamente delle uve secche e dei fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 2196/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che modifica, per la campagna 1982/1983, il regolamento (CEE) n. 1641/71 che fissa le norme di qualità per le mele e per le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2197/82 della commissione, del 6 agosto 1982, relativo alla proroga, oltre la fine della campagna 1981/1982, dell'ammasso di taluni quantitativi di uva secca e di fichi secchi detenuti dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 2198/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che fissa l'importo e le modalità d'applicazione dell'aiuto al reimmagazzinaggio dell'uva secca « sultanina » del raccolto 1981 detenuta dagli organismi ammassatori greci.

Regolamento (CEE) n. 2199/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al muschioxilene, della sottovoce 29.03 B ex II della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2200/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'anilina e suoi sali, della sottovoce 29.22 D ex I della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2201/82 della commissione, del 6 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1953/82 della commissione, del 6 luglio 1982, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. L 212 del 21 luglio 1982.

Rettifica al regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2152/82 del Consigilo, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. L 228 del 4 agosto 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1876/82 della commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. L 206 del 14 luglio 1982.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2082/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » n. L 221 del 30 luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 233 *del* 7 *agosto* 1982.

(215/C)

Regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio di riporto speciale per le sardine e le acciughe mediterranee.

Regolamento (CEE) n. 2205/82 del Consiglio, del 5 agosto 1982, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica taluni contingenti a dazio nullo aperti dal Regno Unito per il 1982 conformemente al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 2206/82 della commissione, del 9 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2207/82 della commissione, del 9 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2208/82 della commissione, del 6 agosto 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2209/82 della commissione, del 9 agosto 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2210/82 della commissione, del 9 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2211/82 della commissione, del 9 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1912/82 della commissione, del 15 luglio 1982, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (« Gazzetta Ufficiale » n. L 208 del 16 luglio 1982).

Pubblicati nel n. L 235 *del* 10 *agosto* 1982.

(216/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544.

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 530 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

In dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione, nell'anno 1981, degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la ulteriore somma di lire 29 miliardi.

Art. 2.

Per far fronte, nell'anno 1982, agli interventi di cui al precedente articolo 1, è assegnata al Fondo medesimo la somma di lire 100 miliardi.

Art. 3.

In relazione ai maggiori oneri connessi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la somma di lire 10.300 milioni.

Art. 4.

[1] All'onere complessivo di lire 139.300 milioni, derivante dalla applicazione del presente decreto nell'anno 1982, si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

[2] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-*bis*.

Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 4-*ter*.

Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le società concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463.

Art. 5.

(*Soppresso*)

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *L'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 530, dispone quanto segue*:

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157.

(4053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manganaro & C. di Catania, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) *e b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manganaro & C. di Catania, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma-In di Teramo, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica Generale S.r.l. con sede in S. Paolo di Jesi (Ancona), è prolungata al 17 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.A. - Costruzioni Materiale Elettrico Avvolgimenti, con stabilimento in Maddaloni (Caserta), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano

ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leglertex S.r.l. con sede e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tesa S.r.l. di Sassari, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Donato - Costruzioni Metalliche, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Donato - Costruzioni Metalliche, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. Sacim, degli eredi di Giuseppe Morelli, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta d'Ambra Vini d'Ischia con sede in Napoli e cantine in Foro d'Ischia (Napoli), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.I. - Società Italiana Gestioni Industriali, con stabilimento in Manocalzati (Avellino), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedre al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori intressati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intarsitalia, con sede in Sorrento ed unità produttive in Meta, Sorrento e Piano, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intarsitalia, con sede in Sorrento ed unità produttive in Meta, Sorrento e Piano, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.R.I. con sede in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 25 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.R.I. con sede in Genova e stabilimento in La Spezia è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui al'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.C.A. - Società Italiana Lavorazione Catgut ed Affini, con sede in Marcianise (Caserta), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvede al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.L.C.A. - Società Italiana Lavorazione Catgut ed Affini, con sede in Marcianise (Caserta), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valle Esina con sede in Esanatoglia (Macerata), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. FR.AM. dei f.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluminio Paderno con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 13 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ceramica Castellana Stoviglierie di Civita Castellana (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Pastore Angelo con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Pastore Angelo con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniomnia Sud di Cassino, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariare ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniomnia Sud di Cassino, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi Vibrati Cevisa con sede in Napoli e stabilimento in Cellole (Caserta), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Industria Confezioni Cira di Palestrina (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frendo Abex con stabilimento in Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4055)

Provvedimento concernente l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conf. Ar. C. Plast di Segromigno in Piano-Capannori.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conf. Ar. C. Plast di Segromigno in Piano - Capannori (Lucca) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

(4058)

Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in liquidazione, di Bari.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in liquidazione, di Bari, è prolungata per un trimestre.

(4059)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà d'ingegneria dell'Università di Cagliari alla stessa facoltà dell'Università di Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982 il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di Scienza delle costruzioni della facoltà d'ingegneria dell'Università di Cagliari, con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960, n. 380, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Teresa Crespellani alla cattedra omonima della facoltà d'ingegneria dell'Università di Firenze.

Il suddetto decreto del Presidente della Repubblica è stato registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1962, registro n. 92, foglio n. 324.

(4079)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 13195/AA.AA. 7 luglio 1982, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta S.p.a. Guigoz di Milano la donazione consistente nella somma di L. 500.000 da destinare all'istituto di puericultura e medicina neonatale della predetta Università.

(4080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 12 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1405,050	1405,050	1405 —	1405,050	1405 —	1405,10	1404,950	1405,050	1405,050	1405,05
Dollaro canadese	1117,250	1117,250	1117 —	1117,250	1117,40	1117,20	1117,150	1117,250	1117,250	1117,25
Marco germanico	557,770	557,770	558,05	557,770	557,85	557,65	557,900	557,770	557,770	557,80
Fiorino olandese	506,400	506,400	506,50	506,400	506,40	506,38	506,390	506,400	506,400	506,40
Franco belga	29,210	29,210	29,22	29,210	29,22	29,20	29,198	29,210	29,210	29,20
Franco francese	200,380	200,380	200,65	200,380	200,50	200,40	200,380	200,380	200,380	200,40
Lira sterlina	2383,400	2383,400	2386 —	2383,400	2383,60	2370,35	2383 —	2383,400	2383,400	2383,40
Lira irlandese	1918,500	1918,500	1919 —	1918,500	1920 —	—	1919 —	1918,500	1918,500	—
Corona danese	160,590	160,590	160,80	160,590	160,60	160,60	160,590	160,590	160,590	160,60
Corona norvegese	207,630	207,630	207,80	207,630	207,70	207,85	207,650	207,630	207,630	207,65
Corona svedese	226,430	226,430	226,45	226,430	226,40	226,46	226,380	226,430	226,430	226,45
Franco svizzero	651,700	651,700	652,25	651,700	651,90	651,65	651,150	651,700	651,700	651,70
Scellino austriaco	79,340	79,340	79,43	79,340	79,40	79,35	79,380	79,340	79,340	79,35
Escudo portoghese	16,280	16,280	16,30	16,280	16,22	16,25	16,200	16,280	16,280	16,28
Peseta spagnola	12,364	12,364	12,37	12,364	12,35	12,365	12,356	12,364	12,364	12,36
Yen giapponese	5,345	5,345	5,3390	5,345	5,33	5,344	5,344	5,345	5,345	5,34
E.C.U.	1317,450	1317,450	—	1317,450	—	—	1317,450	1317,450	1317,450	—

Media dei titoli del 12 agosto 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935	41,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	90,400
» 5,50% » » 1969-84	83,750
» 6% » » 1970-85	77,525
» 6% » » 1971-86	76,300
» 6% » » 1972-87	77,450
» 9% » » 1975-90	71,825
» 9% » » 1976-91	68,850
» 10% » » 1977-92	77,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,075
» » » » 1-10-1980/83	100,025
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,900
» » » » 1-11-1981/83	99,275
» » » » 1-12-1981/83	99,025
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	99,400
» » » » 1- 6-1981/84	99,300
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,525
» » » 18% 1- 7-1983	99,925
» » » 12% 1-10-1983	92,350
» » » 12% 1- 1-1984	98,875
» » » 12% 1- 4-1984	88,675
» » » 12% 1-10-1984	87 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1982

Valuta	
Dollaro USA	1405 —
Dollaro canadese	1117,200
Marco germanico	557,835
Fiorino olandese	506,395
Franco belga	29,204
Franco francese	200,380
Lira sterlina	2383,200
Lira irlandese	1918,750
Corona danese	160,590
Corona norvegese	207,640
Corona svedese	226,405
Franco svizzero	651,425
Scellino austriaco	79,360
Escudo portoghese	16,240
Peseta spagnola	12,360
Yen giapponese	5,344
E.C.U.	1317,450

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI AOSTA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed ai coniugi superstiti di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 (per la deroga del limite massimo di età si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana e robusta costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente al diploma predetto l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi provinciali di sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta, primo reparto, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani ed i coniugi superstiti di personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. I coniugi superstiti del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Aosta in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Aosta, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatario di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa in bollo;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Aosta. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) la conoscenza della lingua francese da documentarsi con la presentazione di un atto notorio redatto nella forma e con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultima, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure copia autentica di detto certificato, oppure titolo di studio equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma anche, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati as-

segnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute, con sedi fuori provincia di Aosta e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche a quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Si precisa che i posti disponibili entro tre anni dalla approvazione della graduatoria saranno conferiti agli idonei.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla terza categ. contingente ULA legge 3 aprile 1979, n. 101 (ex tabella XXIV art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

I vincitori del presente concorso sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 20 ottobre 1981

Il direttore provinciale: MAGGIULLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione di Torino, addì 18 giugno 1982
Registro n. 3 Poste, foglio n. 339

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . . via . . . . . . n. . . .
provincia . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 20 ottobre 1981, n. 241.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quato riguardo gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato del sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(3983)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali aventi sede nella Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. 16 del 15 agosto 1982, parte II, verrà pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1982, n. ULA/A/1205/723, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a dieci posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali aventi sede nella Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1981, n. ULA/A/1205/3049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 5 maggio 1981.

(4066)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dodici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ragusa.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ragusa 23 luglio 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a dodici posti di sostituto, bandito con ordinanza 2 maggio 1979.

(4067)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria 30 marzo 1981, n. 2/81, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantaquattro posti di sostituto, bandito con ordinanza 22 maggio 1979.

(4068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Novara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 aprile 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Novara;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Novara, nell'ordine appresso indicato:

1)	Di Stilo R. Orlando	punti 115,610	su 132
2)	Zaccardi Leonzio	» 101,500	»
3)	Avolio Raffaele	» 101	»
4)	De Pascale Mario	» 99,518	»
5)	Imboldi R. Emilio	» 97,166	»
6)	Circosta Lorenzo	» 96,027	»
7)	Boianelli Fernando	» 95,490	»
8)	Amorese Arturo	» 93,732	»
9)	La Rocca Pietro	» 92,936	»
10)	Guido Pasquale	» 90,017	»
11)	D'Angelo Domenico	» 88,104	»
12)	Di Gilio Vito	» 87,603	»
13)	Lauria Rocco	» 86,498	»
14)	Patriarca Emilio	» 85,933	»
15)	Pecora Vito	» 85,766	»
16)	Giacomelli Alvaro	» 85,430	»
17)	Federici Glauco	» 83,627	»
18)	Recchia Ezio	» 83,177	»
19)	Torella Michele	» 82,773	»
20)	Frisullo Vincenzo	» 82,202	»
21)	Giordano Nicolò	» 82,056	»
22)	Deyana Luca (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	» 81,733	»
23)	Savino Giuseppe	» 81,733	»
24)	Ciccone Saverio	» 81,563	»
25)	Buccheri Ugo	» 81,550	»
26)	Crivelli Carlo	» 81,272	»
27)	Fisicaro Antonino	» 80,890	»
28)	Gotelli Giorgio	» 80,748	»
29)	Ciraulo Giorgio	» 80,275	»
30)	Gigliotti Giovanni	» 80,222	»
31)	Pesente Elio	» 79,976	»
32)	Marazzina Felice	» 79,750	»
33)	Garofalo Alfonso	» 79,291	»
34)	Silvestri Boris	» 78,952	»
35)	Lo Martire Stelio	» 78,497	»
36)	Matarese Francesco	» 78,361	»
37)	Pira Giacomo	» 78,120	»
38)	Aprile P. Maria	» 77,527	»
39)	Pace Antonino	» 77,500	»
40)	Lucchini Lino	» 77,080	»
41)	Gobbi Ampelio	» 77,013	»
42)	Domina Mariano	» 76,986	»
43)	Di Caprio Salvatore	» 76,866	»
44)	Dall'Aglio Nico	» 76,750	»
45)	Matteucci Gino	» 76,738	»
46)	Brun Flavio	» 76,646	»
47)	Coniglione Sebastiano	» 76,545	»
48)	Nardelli Antonio	» 76,459	»
49)	Barbara Francesco	» 76,068	»
50)	Girardi Filippo	» 75,759	»
51)	Barbero Angelo	» 75,450	»
52)	Muriana Giuseppe	» 75,072	»
53)	Frisi Doro	» 74,566	»
54)	Zambelli C. Iacopo	» 74,551	»
55)	Scherillo Antonio	» 74,527	»
56)	Scorza Saverio	» 74,446	»
57)	Caleffi Esterino	» 74,271	»
58)	Maltese Girolamo	» 74,261	»
59)	Galli Edgardo	» 74,181	»
60)	Faillace Peppino	» 73,926	»
61)	Galatro Vittorio	» 73,768	»
62)	Nasuti Antonio	» 73,520	»
63)	Rampelli Vincenzo	» 73,316	»
64)	Carlomagno Michele	» 73,232	»
65)	Mingolla Aldo	» 73,083	»
66)	Famiglietti Mario	» 72,866	»
67)	La Candia Michele	» 72,800	»
68)	Vista Carlo	» 72,694	»
69)	Zaffanella Aldo	» 72,538	»
70)	Di Domenica Vittorio	» 72,388	»

71) Caccavale Antonio . punti 72,269 su 132
72) Pagani Carlo . . . . . » 72,242 »
73) Magoni Beniamino . . . . » 72,099 »
74) Luchetti Loreto . » 72,033 »
75) Gambassi Enrico . . . . » 71,893 »
76) Di Massa Pelino . . . » 71,796 »
77) Cucovaz Giuseppe . » 71,722 »
78) Priolo Vincenzo . . » 71,563 »
79) Patriarca Mario . . . . . » 71,520 »
80) Licata Giovanni . . . » 71,466 »
81) Trinco Franco . . . » 71,322 »
82) Marinelli Gaspero . . . » 71,250 »
83) Barbieri Leonida . . » 70,632 »
84) Mileti Giuseppe . . . . » 70,619 »
85) Nigri Mario . . . . . » 70,459 »
86) Tennirelli Luigi . . . . » 70,234 »
87) Bini P. Filippo . » 70,195 »
88) Sulas Gianni . . » 70,136 »
89) Pelagalli Vittorio . . . » 69,902 »
90) Mastrogiovanni Carmelo . » 69,856 »
91) Panetta Paolo . . » 69,704 »
92) Brocato Salvatore . . » 69,456 »
93) Busillo Giovanni . » 69,247 »
94) Luzzi Francesco . » 69,170 »
95) Gianfranchi C. Ruggero » 69,104 »
96) Rebecchi Renzo . » 68,886 »
97) Totaro Francesco . . . . » 68,800 »
98) Di Turi Domenico . » 68,109 »
99) Monaco Teodoro . . » 67,809 »
100) Amico Salvatore . . » 67,574 »
101) Chittaro Mario . . » 66,915 »
102) Bruno Carmelo . . » 66,500 »
103) Petrolo Ettore . . . » 66,454 »
104) Scalia G. Fortunato . . . . » 66,243 »
105) Porretta Salvatore . . . . » 65,462 »
106) Re Giovanni . . . » 65,396 »
107) Costardi Felice . . . . . » 65,149 »
108) Liotti Francesco . . . . . » 65,079 »
109) Scarelli Marcello . . . » 64,781 »
110) Pipia Giuseppe . . . . . » 64,766 »
111) Pedroli Alberto . » 63 — »
112) Franco Giacomino . . . » 61,740 »
113) Monea Luigi . . . . . » 60,960 »
114) Velardita Francesco . . . . » 59,300 »
115) Maccapani Dino . . . . . » 56,750 »
116) Iacopino Giuseppe . . . » 56,166 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(3636)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Nomina dei vincitori del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1981, n. 496, con il quale è stato indetto concorso, per titoli ed esami, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 per la copertura dei seguenti posti vacanti e disponibili alla data del 1° marzo 1980 e riservati ai sanitari a fianco di ciascuno indicato:

un posto di ufficiale sanitario presso il comune di Modena riservato al prof. Ermete Bortolotti;

un posto di ufficiale sanitario presso l'ex consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede in Carpi riservato alla dott.ssa Maria Paola Cavazzuti;

un posto di ufficiale sanitario presso l'ex consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede in Vignola riservato alla dott.ssa Maria Angela Galassi;

un posto di ufficiale sanitario presso l'ex consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede in Sassuolo, riservato al prof. Filadelfo Amore;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Visto il successivo decreto 19 marzo 1982, n. 377, modificato con decreto 7 luglio 1982, n. 1036, con il quale è stato provveduto alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dall'anzidetta commissione giudicatrice a compimento delle operazioni concorsuali ad essa affidate;

Accertata la regolarità e la legittimità degli atti stessi;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge n. 833/1978 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;

Decreta:

In approvazione delle operazioni concorsuali, i signori: prof. Ermete Bortolotti, dott.ssa Maria Paola Cavazzutti, dottoressa Maria Angela Galassi e prof. Filadelfo Amore, riservatari dei posti vacanti di ufficiale sanitario presso il comune di Modena, ora U.S.L. n. 16, e presso gli ex consorzi con sedi rispettivamente in Carpi, Vignola e Sassuolo, ora U.S.L. numeri 14, 19 e 17, dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa, sono nominati ufficiali sanitari nei rispettivi posti vacanti loro riservati.

I presidenti delle U.S.L. numeri 14, 16, 17 e 19 con sedi in Carpi, Modena, Sassuolo e Vignola, sono incaricati dell'esecuzione e della notifica, nei modi e nelle forme di legge, del presente decreto che a cura dell'ufficio scrivente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena.

Modena, addì 22 luglio 1982

Il medico provinciale: MALAVASI

(3985)

REGIONE ABRUZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia presso l'ospedale civile « S. Salvatore » de L'Aquila.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia presso l'ospedale civile « S. Salvatore » de L'Aquila.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ufficio concorsi e contenzioso in Pescara.

(554/S)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 21, IN SERRA S. BRUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Presidio ospedaliero di Serra S. Bruno:
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Presidio ospedaliero di Soriano Calabro:
un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Serra S. Bruno (Catanzaro).

(550/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 66, IN MONDOVÌ

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Mondovì, a:
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di direttore di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

(551/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 225 del 17 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Comune di Marineo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale sanitario medico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822280)